

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **368/1993** (ECLI:IT:COST:1993:368)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **26/07/1993**; Decisione del **26/07/1993**

Deposito del **30/07/1993**; Pubblicazione in G. U. **18/08/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19655**

Atti decisi:

N. 368

ORDINANZA 26-30 LUGLIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che all'udienza del 4 maggio 1993 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 23 novembre 1992 e 24 dicembre 1992 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente al n. 15 ed al n. 84 del registro ordinanze 1993, e con ricorso della Regione Lombardia notificato l'8 gennaio 1993 e depositato il 16 gennaio 1993, iscritto al n. 3 del registro conflitti 1993, giudice relatore prof. Luigi Mengoni; con ordinanza 13 marzo 1992 dalla Corte di appello di Torino, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992, e con ricorso della Regione Lombardia notificato il 16 gennaio 1993 e depositato il 25 gennaio 1993, iscritto al n. 4 del registro conflitti 1993, giudice relatore prof. Cesare Mirabelli;

che all'udienza del 25 maggio 1993 è stata discussa la causa promossa con ricorso della Regione Calabria notificato l'11 febbraio 1993 e depositato il 16 febbraio 1993, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1993, giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

rilevato che il 24 luglio 1993 è cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il prof. Giuseppe Borzellino, Vice Presidente di questa Corte e componente del collegio nelle udienze sopra indicate;

che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni nella cause suddette;

Ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a nuovo ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.